



Data **17 MAG. 2021** Protocollo N° **225998** Class: **C. 201** Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Ditta Zignago Vetro S.p.A.

Istanza di rilascio del provvedimento ambientale unico regionale di competenza della Città Metropolitana di Venezia ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006

Conferenza dei Servizi decisoria del 10.05.2021 – **Espressione parere**

Alla Città Metropolitana di Venezia

Area Ambiente

protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

- VISTA** la nota ricevuta al protocollo regionale n. 203651 del 04.05.2021 con cui il SUAP ha inviato la convocazione per la Conferenza dei Servizi decisoria per il rilascio del provvedimento unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs 152/2006 di competenza della Città Metropolitana di Venezia;
- CONSIDERATO** che nella nota di convocazione, la Città Metropolitana ha comunicato che nell'ambito della propria istruttoria tecnica è emersa la necessità di convocare l'U.O Tutela dell'Atmosfera della Direzione Ambiente regionale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'installazione ed esercizio di n. 3 gruppi elettrogeni da 1MW;
- VISTO** l'art. 42, comma 2 bis della L.R. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, che individua la Giunta regionale quale autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW;
- CONSIDERATO** che, nel caso in esame, le attività dei gruppi elettrogeni ricadono tra le "attività tecnicamente connesse", di cui alla definizione di installazione dell'art. 5 c. 1 lett. i-quater del D.Lgs.152/2006, e che pertanto possono essere autorizzate attraverso il procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale che verrà rilasciata dalla competente Città Metropolitana di Venezia, fatto salvo e impregiudicato il supporto regionale istruttorio;
- VISTA** la documentazione pubblicata nel sito della Città Metropolitana di Venezia relativamente all'AIA, da cui risulta che la Ditta, nella situazione di progetto, esercirà 6 gruppi elettrogeni, due dei quali nuovi, per non più di 20 ore/anno ciascuno;
- CONSIDERATO** che nella documentazione agli atti non risulta indicata la potenza termica nominale, come definita all'art. 268 lett. hh) del D. Lgs 152/06, e che pertanto non sono chiaramente identificati i gruppi elettrogeni con potenza termica nominale >1MW; e che inoltre la documentazione presenta alcune incongruenze relativamente alla numerazione dei camini afferenti i suddetti gruppi elettrogeni;
- PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 272 c. 1, non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al Titolo I della Parte V del D. Lgs 152/2006 i gruppi elettrogeni con potenza termica nominale < 1MW;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 273 bis commi 15 e 16 del D. Lgs 152/2006, i medi impianti di combustione, nuovi ed esistenti in funzione per meno di 500 ore/anno, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni, possono essere autorizzati senza l'obbligo di rispettare i limiti emissivi di cui all'Allegato I alla Parte V del D. Lgs 152/2006;

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione Ambiente

Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera

Calle Priuli, Cannaregio 99 - 30121 Venezia – tel. 041/279 2186 - 2143

pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>

Codice Univoco Ufficio LKUECV

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da



CONSIDERATO

infine, che ai sensi dell'art. 273 bis, c. 10 lett. q-bis "non costituiscono medi impianti di combustione aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione ... (*omissis*) ... salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a punti di emissione comuni", e che pertanto i gruppi elettrogeni con potenza termica nominale <1MW non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi della Parte V del D. Lgs 152/2006;

si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio dei gruppi elettrogeni con potenza termica nominale >1 MW della società Zignago Vetro S.p.A., per i quali la ditta prevede un funzionamento per un numero di ore/annue massimo pari a 20, con le seguenti prescrizioni:

1. sia stata espletata la procedura di cui alla DGR 1400/2017 in materia di VINCA;
2. vengano chiaramente indicate le potenze termiche nominali degli impianti, i combustibili utilizzati e la numerazione dei relativi camini;
3. l'autorizzazione dovrà prevedere che:
 - il gestore trasmetta all'Area Ambiente della Città Metropolitana di Venezia, ai fini del calcolo della media mobile, entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall'anno civile successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, la registrazione del numero di ore operative per ciascun gruppo elettrogeno, utilizzate nell'anno precedente;
 - il gestore comunichi la messa in esercizio e la messa a regime dei nuovi gruppi elettrogeni all'Area Ambiente della Città Metropolitana di Venezia e al Dipartimento A.R.P.A.V., con un anticipo di almeno quindici giorni;
 - il termine per la messa a regime dell'impianto, decorrente dalla data di messa in esercizio, è fissato in mesi due;
 - venga predisposto e tenuto aggiornato un registro di manutenzioni periodiche dei gruppi elettrogeni, sia per il motore che per l'alternatore ed un registro di annotazione ore di funzionamento/anno di ogni singolo gruppo elettrogeno;
 - i serbatoi di stoccaggio del gasolio di alimentazione dei motori endotermici siano dotati di idoneo bacino di contenimento ermetico e venga garantito il controllo periodico dei serbatoi di gasolio che alimentano l'impianto;
 - i rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto o dalle operazioni di dismissione dello stesso o di sue parti, vengano gestiti nel rispetto della normativa vigente (Parte IV D. Lgs 152/2006);
 - siano svolte campagne di misura fonometrica finalizzate a dare evidenza del rispetto dei limiti acustici presso i ricettori. Al riguardo, la ditta dovrà predisporre ed inviare al Comune e al Dipartimento ARPAV competenti per territorio, entro 90 giorni dalla messa a regime, una valutazione di impatto acustico post-operam redatta da tecnico competente in acustica, conforme al formato previsto dalla DDG ARPAV n. 3 del 29/01/2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it). Le verifiche dovranno essere effettuate in condizioni di massima gravosità d'impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione);
 - ogni modifica agli impianti dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente.

DIREZIONE AMBIENTE
Il Direttore *ad interim*
Dott. Luigi Masia

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Ambiente

Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera

Calle Priuli, Cannaregio 99 - 30121 Venezia – tel. 041/279 2186 - 2143

pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>

Codice Univoco Ufficio LKUECV

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

MASSIMO GATTOLIN il 21/05/2021 09:20:37 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2021 / 1111 del 21/05/2021